

**D.d.s. 1 dicembre 2022 - n. 17605****Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. abrogazione del d.d.u.o. n. 15046/2021**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria» nel quale è stato trasposto l'articolato della previgente l.r. 23 marzo 2004, n. 4;
- il d.d.u.o. 15 novembre 2021 n. 15406 «Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento»;

Considerato che *Aromia bungii*, è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione elencato nell'allegato B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 e pertanto rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto che:

- i risultati dell'attività di sorveglianza fitosanitaria specifica svolta sul territorio lombardo nel 2022 dimostrano che l'area di presenza dell'organismo nocivo in Lombardia ha subito modifiche, con una riduzione del numero di piante infestate tale da far ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione;

- al di fuori dell'area delimitata per *Aromia bungii*, le azioni di sorveglianza specifica condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale negli ultimi quattro anni hanno sempre dato esito negativo e che quindi nel territorio lombardo sono rispettati i requisiti per poter dichiarare area indenne da *Aromia bungii* (Pest free area) il territorio della Regione Lombardia al di fuori dell'area delimitata per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

Ritenuto, ai fini delle premesse suddette, necessario:

- abrogare in toto il D.d.u.o. 15 novembre 2021 n. 15406 «Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento»;
- aggiornare e definire l'area delimitata per *Aromia bungii* in Lombardia, così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, sia composta da:
  - una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
  - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;
- applicare le misure di eradicazione previste dall'art.6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 nell'area ufficialmente delimitata in Lombardia;
- dichiarare che il territorio della Regione Lombardia al di fuori dell'area delimitata è area indenne (Pest free area) per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

Dato atto che le evidenze del monitoraggio specifico degli ultimi quattro anni e tutti gli atti che hanno portato ad indentificare la zona infestata, la zona cuscinetto e l'area indenne, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso la Struttura Servizio Fitosanitario Regionale e che verranno resi disponibili anche sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e sul geoportale della Regione Lombardia;

Ritenuto inoltre necessario rafforzare ulteriormente le misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate all'eradicazione di *Aromia bungii* da applicare nell'area delimitata in Lombardia con le seguenti misure:

- divieto di messa a dimora in piena aria degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;
- obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti al genere *Prunus* (escluso il *Prunus laurocerasus*) nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di abrogare in toto il d.d.u.o. 15 novembre 2021 n. 15406 «Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento»;

2. di aggiornare e definire l'area delimitata per la lotta contro *Aromia bungii*, così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente:

- una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;

3. di applicare le misure di eradicazione previste dall'art. 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione nell'area ufficialmente delimitata in Lombardia;

4. di applicare, oltre alle misure fitosanitarie di eradicazione previste al punto precedente, le seguenti ulteriori misure nell'area delimitata per *Aromia bungii* in Lombardia:

a) divieto di messa a dimora in piena aria degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;

## Serie Ordinaria n. 49 - Mercoledì 07 dicembre 2022

b) obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti al genere *Prunus* (escluso il *Prunus laurocerasus*) nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;

La notifica di cui al punto b) consiste in una comunicazione da inviare alla mail [infofito@regione.lombardia.it](mailto:infofito@regione.lombardia.it) con l'indicazione della data di inizio attività, la tipologia d'intervento, la località e/o l'indirizzo in cui si trovano le piante e le modalità di smaltimento del legname. Decorso 15 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.

5. di dichiarare che il territorio della Regione Lombardia al di fuori dell'area delimitata è area indenne (Pest free area) per *Aromia burgii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

6. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata e dell'area indenne sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e sul Geoportale di Regione Lombardia;

7. di rendere disponibili le evidenze delle attività di sorveglianza specifica degli ultimi quattro anni sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia: [www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr](http://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr);

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Andrea Azzoni